

LE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

Redazione, sottoscrizione e trascrizione delle deliberazioni assembleari.

Annullabilità e invalidità delle deliberazioni.

di Claudio Venturi

Sommario: - **1. La redazione delle delibere assembleari.** - 1.1. Nella precedente disciplina. - 1.1.1. *La forma del verbale.* - 1.2. Nella nuova disciplina. - 1.2.1. *Il presidente dell'assemblea.* - 1.2.2. *I soggetti che redigono il verbale.* - 1.2.3. *Il contenuto del verbale.* - 1.2.4. *Termini per la redazione del verbale.* - **2. La redazione, la sottoscrizione e la trascrizione dei verbali.** - 2.1. La verbalizzazione delle deliberazioni assembleari. - 2.1.1. *La sottoscrizione dei verbali.* - 2.1.2. *Le condizioni di validità del verbale.* - 2.2. La trascrizione dei verbali sugli appositi libri. - 2.3. La redazione del verbale di un'assemblea andata deserta. - **3. Sulla annullabilità e sulla invalidità delle deliberazioni.** - 3.1. La precedente normativa. - 3.2. La nuova normativa. - 3.2.1. *Annulabilità delle deliberazioni assembleari.* - 3.2.2. *Il nuovo procedimento d'impugnazione delle deliberazioni.* - 3.2.3. *Nullità delle deliberazioni assembleari.*

1. La redazione delle deliberazioni assembleari

1.1. Nella precedente disciplina

La precedente disciplina, dettata all'articolo 2375 C.C. ¹, nel prevedere semplicemente che le deliberazioni dovessero constare del verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio (nel caso di assemblea straordinaria) e che nel verbale dovessero essere "riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni", lasciava indubbiamente spazio a dubbi sul grado di analiticità del verbale.

Il dibattito sulla interpretazione del 1^o comma dell'art. 2375 C.C., in merito alla necessità che il verbale assembleare venga redatto in forma analitica o sintetica, si protrae ormai da più di trent'anni, restando peraltro le opposte motivazioni sostanzialmente immutate ².

¹ Si riporta l'articolo 2375 del Codice civile del 1942:

"Art. 2375 - Verbale delle deliberazioni dell'assemblea.

[1] Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

[2] Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio".

² La sentenza che ha maggiormente approfondito il tema, favorevole alla tesi della "sinteticità" è *Cass. 30 ottobre 1970, n. 2263*. Si vedano anche: *App. Roma 4 gennaio 1993*; *App. Milano 27 settembre 1983 e 20 maggio 1981*; *Trib. Napoli 7 aprile 1992*; *Trib. Genova 5 febbraio 1987*; *App. Firenze 8 ottobre 1982*.

In dottrina si vedano: Giannattasio; Pazzaglia; Barile; Boero; Guasti.

Di opposto orientamento: *Trib. Roma Decr. 22 ottobre 1996*.

In dottrina, si vedano: Ferrara Jr.; Simonetto, Librando.

Il problema nasce, come abbiamo appena detto, dalla laconicità della disposizione legislativa, la quale si limita a prevedere che le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, senza compiere alcuna precisazione circa le modalità e i criteri secondo i quali tale verbale deve essere redatto e senza fissare quali debbano essere gli **elementi formali** richiesti per la redazione del verbale.

Nessuna norma positiva, inoltre, prevede che il verbale sia redatto contestualmente alla riunione assembleare; gli articoli 2371 e 2375 C.C. indicano, infatti, soltanto il soggetto che deve redigere il verbale, ma non indicano i tempi di redazione.

Ciò che non è dubbio è che l'art. 2375 C.C. si riferisce indistintamente alle assemblee ordinarie e straordinarie.

La norma stessa lo chiarisce implicitamente, laddove prevede che il verbale deve essere sottoscritto, oltre che dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve avere la forma della deliberazione, pena la nullità (Cfr. Cass. 25 ottobre 1958; 26 giugno 1956).

1.2. Nella nuova disciplina

1.2.1. Il presidente dell'assemblea

Nel nuovo articolo 2371 si riscontrano delle novità rispetto al passato.

Il presidente dell'assemblea, se non è indicato nello statuto, viene *“eletto con il voto della maggioranza dei presenti”*. Il segretario viene nominato allo stesso modo del presidente (art. 2371 C.C.).

La dizione adoperata si differenzia da quella presente nel vigente art. 2371, dove è scritto che l'assemblea è presieduta *“dalla persona designata dagli intervenuti”*.

Come si può notare, nel precedente articolo 2371, anziché la parola *“eletto”*, veniva utilizzata la parola *“designato”*.

Con tutta probabilità il legislatore, rispetto al passato, ha voluto puntualizzare che non è più consentita una certa libertà di forme o nomine tacite, e usando l'espressione *“eletto a maggioranza”* ha voluto imporre una formale elezione.

La nuova disposizione semplicemente si preoccupa di precisare che non occorre il consenso unanime degli intervenuti, ma è sufficiente la volontà della maggioranza.

Altre novità introdotte dall'art. 2371 sono la elencazione dei poteri/doveri del presidente, il quale deve:

- a) verificare la regolarità della costituzione;
- b) accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;
- c) regolare lo svolgimento dell'assemblea;
- d) accertare i risultati delle votazioni.

Degli esiti di tali accertamenti *“deve essere dato conto nel verbale”*.

L'articolo 2371 viene interamente replicato dall'art. 2479-bis, comma 4, a proposito delle Srl.

1.2.2. I soggetti che redigono il verbale

Come in passato, il verbale è redatto a cura del presidente e del segretario, i quali entrambi lo devono sottoscrivere (art. 2375 C.C.).

1.2.3. Il contenuto del verbale

L'articolo 2375 specifica ciò che deve contenere il verbale dell'assemblea. Con la riforma del diritto societario si è così risolta la dibattuta questione riguardante la sinteticità o l'analiticità del verbale di assemblea.

La soluzione adottata dalla riforma nel nuovo articolo 2375³ segue, in sostanza, l'orientamento di numerosi tribunali a favore dell'analiticità e cerca al contempo di contemperare le diverse esigenze.

Si è previsto, pertanto, che il verbale da cui consta la deliberazione dell'assemblea deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti;
- c) il capitale rappresentato;
- d) le modalità e il risultato delle votazioni;
- e) l'identità dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono, inoltre, "essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno".

Trova, infine, conferma nella legge quella prassi che consentiva al verbale di essere integrato da eventuali allegati.

Si è in tal modo rafforzato, come fa notare Claudia Tedeschi della Fondazione Pacioli⁴, "il favore verso qualunque atto idoneo a migliorare l'informazione dei soci".

Ci si può chiedere, a questo punto, se il regolamento, previsto espressamente dall'art. 2364, comma 1, n. 6, possa prescrivere maggiori requisiti formali.

La risposta può essere senz'altro affermativa, ma con una precisazione: la violazione di norme regolamentari non può essere causa di invalidità del verbale e delle deliberazioni in quanto, secondo quanto stabilito nell'art. 2377, l'impugnazione per invalidità è ammessa per violazione della legge o dello statuto, mentre nulla viene detto del regolamento.

Nel caso però alcune norme regolamentari siano comprese nello statuto, la loro violazione può legittimare l'impugnazione per invalidità.

Norme regolamentari importanti possono essere quelle che disciplinano le modalità con cui si consente l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza (art. 2370 C.C.).

1.2.4. Termini per la redazione del verbale

³ Si riporta il nuovo articolo 2375 del Codice civile, così come riformulato dal D. Lgs. n. 6

"Art. 2375. (Verbale delle deliberazioni dell'assemblea).

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

2. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

3. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione".

⁴ "Spa, verbali analitici in assemblea", ItaliaOggi, 26 marzo 2003, pag. 32.

Come abbiamo visto, tra i problemi che la precedente disciplina lasciava irrisolti c'era quello della necessaria contestualità del verbale. Se cioè fosse necessaria e obbligatoria la immediata redazione del verbale o se si poteva ammettere la possibilità che il verbale venisse redatto anche in un momento successivo.

La prassi diffusa era quella di redigere per appunti il verbale durante l'assemblea per poi stendere in seguito il testo definitivo.

Il testo della riforma ha escluso l'esigenza della contestualità laddove precisa che *“Il verbale deve essere redatto **senza ritardo** nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione”*.

Questi termini sono generalmente quelli di trenta giorni dalla deliberazione (Cfr. artt. 2435 e 2436 C.C.).

Non si tratta indubbiamente di un termine tassativo ma perentorio, in quanto esso impone il dovere della redazione “senza ritardo” e si ha ritardo con il decorso dei termini necessari per la tempestiva esecuzione di un deposito o di una iscrizione.

La mancanza del verbale non viene considerata un vizio grave, in quanto lo stesso può essere redatto anche in ritardo, purchè prima della successiva assemblea (art. 2379-bis, comma 2⁵). Essa, tuttavia, giustifica una immediata impugnazione della delibera assembleare non tempestivamente verbalizzata.

Cosa ben diversa è la redazione del verbale da parte del notaio, in quanto il notaio ha l'obbligo di redigere il verbale (atto pubblico) nel momento in cui raccoglie le dichiarazioni che deve attestare o immediatamente dopo la chiusura dell'assemblea.

2. La redazione, la sottoscrizione e la trascrizione dei verbali

2.1. La verbalizzazione delle deliberazioni assembleari

Il Codice civile del 1942, e segnatamente l'art. 2388⁶ C.C., nulla dispone in ordine alla verbalizzazione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione delle S.p.a., dando così luogo ad accese discussioni in dottrina circa la sussistenza o meno dell'obbligo di procedere alla verbalizzazione delle riunioni consiliari.

In senso affermativo: Mignoli-Nobili, Gallo, Pesce, Colombo, Ferri, Kustermann; in senso contrario: Azzone, Fre', Bonelli.

In verità, con gli artt. 16 e 23 del D.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30, il legislatore ha provveduto ad introdurre nel sistema del Codice civile l'art. 2420 ter e a modificare l'art. 2443, entrambi rubricati: *Delega agli amministratori*.

⁵ “**Art. 2379-bis.** (Sanatoria della nullità).

1. L'impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea

2. L'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione”.

⁶ **Art. 2388.** (Validità delle deliberazioni del consiglio).

1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando l'atto costitutivo non richiede un maggior numero di presenti.

2. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.

3. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

In tali articoli si stabilisce, infatti, che "*Il verbale delle deliberazioni degli amministratori ... deve essere redatto da un notaio....*".

Passando a fonti di produzione normativa diverse dal Codice civile e dal D.P.R. n. 30/86, merita di essere ricordato il fatto che una molteplicità di disposizioni di diversa natura fissano l'obbligo, per determinate S.p.a., di inviare i verbali delle deliberazioni consiliari all'organo di vigilanza o di controllo di volta in volta nominativamente individuato, affinché questo provveda ad esaminarne la legittimità.

Ricordiamo, a titolo esemplificativo, le Comunicazioni CONSOB n. 86/20172 del 2 novembre 1986, n. SOC/rm/93002635 dell' 8 aprile 1994, le istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia per gli enti creditizi e per gli organi di investimento collettivo in valori mobiliari.

Affrontiamo ora due ordini di problemi. Il primo attiene all'esigenza di individuare i soggetti tenuti a sottoscrivere il verbale consiliare. Il secondo verte sul fatto se l'approvazione, da parte di tutti i consiglieri di amministrazione (non espressamente prevista nello statuto sociale), possa essere considerata almeno quale condizione di validità del verbale della riunione consiliare e quali siano, quindi, le conseguenze di un verbale invalido.

2.1.1. La sottoscrizione dei verbali

Nel sistema del Codice troviamo due soluzioni, l'una alternativa all'altra.

La prima è data dall'art. 2375, 1^a comma ⁷ C.C., dove si prevede, per il verbale delle deliberazioni assembleari, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

La seconda è data dall'art. 2404, 3^a comma ⁸ C.C., il quale, con riguardo alle deliberazioni del collegio sindacale, dispone l'obbligatorietà della sottoscrizione di tutti i sindaci intervenuti.

Secondo un ormai prevalente orientamento dottrinale che muove dal presupposto della obbligatorietà del verbale ai fini della validità delle deliberazioni consiliari, i soggetti legittimati a sottoscrivere il verbale del consiliare sono tutti gli amministratori.

Tale tesi non sembra tuttavia condivisibile per almeno due motivi.

In primo luogo, accogliendo questa linea, si dovrebbe pervenire alla conclusione che l'approvazione espressa da tutti gli amministratori (da formalizzare attraverso la sottoscrizione del verbale) assurga a dignità di condizione di validità della deliberazione.

Secondo, secondo la posizione dominante in giurisprudenza, la verbalizzazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione ha una "funzione puramente certificativa della volontà già formata con la votazione", per cui anche le deliberazioni non verbalizzate sono pienamente valide sia nei rapporti interni che nei confronti dei terzi che ne abbiano avuto conoscenza (*Cass. 10.10.1957, n. 3706; 30.5.1962, n. 1322; 5.11.1968, n. 3650;*

⁷ Vedi nota n. 1.

⁸ **Art. 2404. Riunioni e deliberazioni del collegio.**

1. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

2. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

3. Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nel libro previsto dal n. 5 dell'articolo 2421 e sottoscritto dagli intervenuti.

4. Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

28.9.1973, n. 2438; 16.6.1978, n. 3700; 6.3.1987, n. 2387; 19.5.1987, n. 4574).

Ne deriva che la delibera consiliare, se e' valida a prescindere dalla sua verbalizzazione, deve *a fortiori* essere considerata valida anche nell'ipotesi in cui sia sottoscritta solo dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea.

L'approvazione da parte di tutti i consiglieri, che non sia espressamente prevista dallo statuto sociale, non può essere considerata condizione di validità della deliberazione.

In secondo luogo, qualora il verbale consiliare costituisse atto di tutti gli amministratori, si avrebbe che un solo amministratore, rifiutando la propria sottoscrizione, verrebbe a disporre del potere di impedire l'adozione della deliberazione proposta, paralizzando così il funzionamento dell'organo amministrativo.

2.1.2. Le condizioni di validità del verbale

L'approvazione da parte di tutti i consiglieri di amministrazione, non espressamente prevista nello statuto sociale, può essere considerata quale condizione di validità del verbale della riunione consiliare?

Domandiamoci, innanzitutto, **cosa si intende per "verbale"**.

Secondo un'autorevole dottrina (F. Ferrara), il verbale e' *"la relazione scritta di certi fatti o avvenimenti redatti in presenza dei fatti stessi da soggetti a cio' legittimati dalla legge o in forza di un incarico loro affidato dagli interessati nei casi previsti dalla legge"*.

Dunque, le caratteristiche del verbale sono:

- a) il fatto di riguardare fatti presenti all'autore del documento nel momento in cui egli effettua la documentazione;
- b) il considerare questi fatti nella loro materialità, per il modo come essi si manifestano e quindi come essi sono percepiti dai sensi, anche quando consistono in dichiarazioni;
- c) il provenire da "soggetti legittimati", al fine di attestare la verità.

Il verbale, dunque, considerata la sua *"funzione puramente certificativa"*, assume rilevanza giuridica in quanto rappresenta un mezzo di prova dei fatti verbalizzati. In altre parole, il verbale costituisce prova fintanto che l'amministratore o gli amministratori i quali ne assumano la non veridicità non ne facciano una contestazione formale.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui venisse dimostrata la non veridicità del verbale consiliare, la sola conseguenza giuridica sarebbe la responsabilità a carico di chi ha redatto il verbale e, sottoscrivendolo, ne ha assunto la paternità.

Per concludere, le considerazioni fin qui svolte in ordine alla funzione ed alla rilevanza giuridica del verbale consiliare consentono di sostenere che l'approvazione del contenuto del verbale da parte degli amministratori non si appalesa come necessaria e che le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione sono valide ed efficaci anche senza l'approvazione del verbale. Il tutto, beninteso, in difetto di una puntuale prescrizione statutaria in tal senso.

Nulla vieta che il consiglio di amministrazione, in difetto di precise clausole statutarie, stabilisca che il verbale sia sottoscritto dal solo presidente od anche da tutti gli altri intervenuti.

2.2. La trascrizione dei verbali sugli appositi libri

Oltre ai libri e alle scritture contabili prescritti dall'art. 2214 C.C., le società di capitali, proprio per la loro struttura organizzativa, debbono obbligatoriamente tenere una serie ulteriore di libri che costituiscono in prevalenza una speciale documentazione dell'attività degli organi societari.

Nella precedente normativa, l'art. 2421 C.C., per le società per azioni, e l'art. 2490 C.C., per le società a responsabilità limitata, contengono, infatti, un dettagliato elenco di questi libri supplementari, e, rispettivamente al n. 3 e al n. 2, prevedono, con identico testo, la tenuta del "*libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti **anche** i verbali redatti per atto pubblico*".

Nella nuova normativa la sostanza non cambia: mentre all'articolo 2421 viene ripetuta intatta la precedente normativa, nel nuovo articolo 2478, al n. 2 si parla di "*libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'articolo 2479⁹; la relativa documentazione è conservata dalla società*".

Tale disposizione, pur rivestendo nell'ambito societario un importante ruolo pratico, ha ricevuto in passato, anche in dottrina, una limitata attenzione e, data l'insufficiente ed equivoca formulazione, ha finito per sollevare dubbi e perplessità.

Entrambi i citati articoli omettono, infatti, qualsiasi riferimento ad una disciplina in tema di trascrizione sul libro sociale.

Ci si chiede se la trascrizione sul libro riguardi esclusivamente i verbali redatti per atto pubblico (assemblee straordinarie) o anche i verbali redatti per atto privato (assemblee ordinarie); se sia essenziale o meno stendere il verbale per atto privato direttamente sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; quali siano gli effetti di una tardiva o mancata trascrizione del verbale d'assemblea sul libro sociale.

La trascrizione sul libro sociale è operazione che pare in concreto predisposta solo per i verbali redatti per atto pubblico. Questi, infatti, proprio per la forma che assumono, richiedono necessariamente una compilazione autonoma e separata e postulano, pertanto, la previsione di un sistema di trascrizione, che documenti nel libro sociale le relative deliberazioni.

Ciononostante, è prassi consolidata che anche il verbale di assemblea per atto privato venga ugualmente steso direttamente sul libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee. Tale prassi trova la sua valida giustificazione in motivi di carattere prevalentemente pratico: la stesura del verbale direttamente sul libro, oltre a rendere superflua una successiva fase di trascrizione, impedisce manipolazioni o sostituzioni del verbale stesso.

A questo punto è lecito chiedersi se questa prassi trovi un qualche fondamento giuridico o se sia da ritenersi illecito scrivere il verbale per atto privato su foglio separato, procedendo solo successivamente alla sua trascrizione sul libro.

Sul problema esistono due orientamenti contrapposti: da una parte si considera elemento essenziale per la redazione di un verbale per atto privato la diretta stesura sul libro sociale (Miserocchi, Di Sabato, Colombo); dall'altra si ritiene invece che il verbale per atto privato possa essere indifferentemente steso sia sul libro che su un foglio autonomo e separato (Minervini, Ferrara).

⁹ Il primo periodo del terzo comma recita "*L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto*".

Per risolvere il problema e' necessario rifarsi al dato letterale dell'art. 2421, n. 3, C.C., dove il nocciolo della questione e' sicuramente rappresentato dalla congiunzione "anche".

Attesa, infatti, la sua collocazione nel contesto della prescrizione, il termine "anche" si presta ad un duplice riferimento: può essere ricondotto sia al termine "trascritti" (e riferirsi, dunque, alla trascrizione) che all'espressione "verbali redatti per atto pubblico" (e riferirsi, quindi, esclusivamente a tale forma di verbalizzazione).

La seconda teoria si basa su quest'ultima direzione: il n. 3 dell'art. 2421 sta a significare semplicemente che per ragioni di completezza si e' voluto che risultassero dal libro dei verbali "anche" le deliberazioni per atto pubblico.

Secondo Valentino De Castello (in "Rivista del Notariato", XLIV, pagg. 1382 e ss.), tale interpretazione attribuisce in realtà alla norma un significato che non appare affatto essere quello suo proprio.

L'art. 2421, n. 3, C.C. non contiene, infatti, alcun riferimento a metodi di scrittura e di stesura dei verbali, ma si limita semplicemente a prescrivere un sistema di trascrizione per i verbali d'assemblea sull'apposito libro sociale. Il richiamo che la disposizione fa ai "verbali redatti per atto pubblico" ha il valore di chiarire che la trascrizione e' una formalità applicabile anche a quei (quelli appunto redatti per atto pubblico) che per la loro natura già soggiacciono a rigorose e garantistiche prescrizioni formali.

Il termine "anche" non può, dunque, che riferirsi all'operazione della trascrizione, e vuol significare quindi che nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea devono essere trascritti anche e non solo i verbali redatti per atto pubblico od anche e non solo i verbali redatti per atto privato.

L'art. 2421, n. 3, C.C. e' dunque la fonte regolamentativa di un unico sistema di trascrizione dei verbali d'assemblea nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, applicabile ad ogni forma di verbalizzazione, e non contiene nessun riferimento ad un obbligo di stesura del verbale per atto privato direttamente sul libro.

L'ammissibilità di stendere il verbale redatto in forma privata su un foglio autonomo e separato, il cui testo dovrà poi essere trascritto sul libro sociale, deriva anche dall'esame delle disposizioni vigenti in casi simili od analoghi.

Basti ricordare l'art. 1136 C.C., sulla verbalizzazione delle delibere condominiali; l'art. 2404 C.C., sulla trascrizione del verbale delle riunioni del collegio sindacale sul libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

L'analisi dettagliata di queste disposizioni ci portano alla convinzione circa **l'assoluta inesistenza di un obbligo giuridico di stendere i verbali per atto privato direttamente sul libro sociale.**

Rimane da chiedersi quale valore abbia un verbale steso su un foglio separato fino al momento della sua trascrizione sui libri sociali.

Il solo autore che ha cercato di offrire una risposta a questo interrogativo e' stato Misserocchi (La verbalizzazione nelle società per azioni, Padova, 1969).

Partendo dal presupposto che il verbale sia elemento essenziale del complesso iter deliberativo, Misserocchi giunge a sostenere che anche la trascrizione costituisce un elemento essenziale del procedimento deliberativo stesso. Dunque, la delibera verbalizzata non ancora trascritta va trattata in modo del tutto analogo a quello di una mancata verbalizzazione.

Tale tesi non sembra possa essere condivisa.

L'operazione della trascrizione dei verbali assembleari sui libri sociali non può assumere un ruolo essenziale all'interno del procedimento deliberativo; essa risponde semplicemente all'esigenza di documentare sui libri i verbali delle deliberazioni dell'assemblea.

La trascrizione sui libri sociali si presenta in realtà come un sistema del tutto particolare di pubblicità, destinato al servizio dei soci.

La trascrizione sui libri sociali può essere solamente ricondotta ad una forma di pubblicità-notizia, ove cioè la pubblicità non è richiesta dalla legge ai fini della validità od efficacia del negozio. Essa è prevista soltanto in forma d'obbligo per rendere noto ai soci, ed in particolare ai soci assenti, il contenuto delle attività deliberative dell'assemblea.

La sua mancanza, o la sua tardiva esecuzione, può determinare esclusivamente un'irregolarità nella tenuta del libro sociale, ma non può mai coinvolgere la validità o l'efficacia della delibera assembleare e del suo verbale.

2.3. La redazione del verbale di un'assemblea andata deserta

È discusso se, quando l'assemblea straordinaria in prima convocazione sia andata deserta, sia necessaria la redazione, in forma notarile, ai sensi dell'art. 2375 C.C., di un verbale di diserzione, intendendosi per tale la constatazione dell'assenza del quorum costitutivo e/o deliberativo dei soci e, per ciò stesso, della impossibilità di passare alla fase deliberativa.

In dottrina e in giurisprudenza si sono delineate due contrapposte opinioni.

La prima ritiene necessaria la redazione del verbale di diserzione in forma pubblica, in quanto l'esistenza della valida deliberazione in seconda convocazione è sempre il risultato di un procedimento configurato dalla legge secondo rigorosi parametri formali e la cui concreta osservanza costituisce presupposto indispensabile affinché si possa parlare di valida delibera; in particolare, il fatto della diserzione dell'assemblea in prima convocazione determina il corretto formarsi dell'assemblea nella seconda convocazione successiva (*App. Torino 18.2.1966; Trib. Sondrio 9.7.1986; Trib. Milano 13.2.1958; App. Firenze 31.5.1952*).

Tale tesi, peraltro minoritaria, è anche smentita dalla prassi societaria.

Si è, infatti osservato, che la diserzione della convocazione assembleare è sì un fatto rilevante nel procedimento di formazione delle deliberazioni, dato che influenza la maggioranza deliberativa in seconda convocazione, ma si tratta pur sempre di un "fatto" e giammai di una "deliberazione" e rispetto ad esso non si pone un problema di validità, ma solo di accertamento.

Ora la "verbalizzazione" ex art. 2375 C.C. è prescritta *ad substantiam* unicamente per le deliberazioni; pertanto, i "fatti" in fase deliberante, anche se funzionali ad essa, vanno tenuti distinti, ai fini della documentazione, dagli "atti" costituenti espressione della volontà collettiva, per i quali soltanto è prevista dalla legge la verbalizzazione a cura del segretario, per l'assemblea ordinaria, o di un notaio, per l'assemblea straordinaria (*Cass. 7.3.1992, n. 2764*).

Si è anche osservato che la redazione del verbale notarile di diserzione non è neppure possibile perché il notaio, in mancanza della costituzione dell'assemblea, non può operare come "documentatore" di una assemblea che non esiste. L'opera del notaio verbalizzante ha inizio, infatti, quando l'organo assembleare si è costituito.

Tuttavia, a fini eminentemente probatori, si ritiene sufficiente un verbale redatto in modo ordinario da una delle persone intervenute (preferibilmente, il presidente), nel quale l'avvenimento sia adeguatamente descritto.

A questo punto deve essere affrontata una ulteriore questione: in assenza del verbale di diserzione, e' sufficiente la dichiarazione, resa dal presidente nel verbale dell'assemblea in seconda convocazione, tesa ad informare i soci che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta?

La Cassazione (*Sent. 4.12.1990, n. 11601*) sostiene la tesi secondo la quale la mancata verbalizzazione dell'assemblea di prima convocazione andata deserta rende inesistenti l'assemblea di seconda convocazione e la relativa deliberazione.

Questa tesi, particolarmente rigorosa, non sembra essere condivisa dalla prevalente giurisprudenza di merito e da autorevole dottrina.

La mancanza dei quorum costitutivo e/o deliberativo in sede di prima convocazione costituisce, infatti, un mero fatto storico che può essere provato con qualsiasi mezzo probatorio, non sussistendo, al riguardo, alcuna espressa limitazione normativa.

Si ritiene, pertanto, condivisibile la tesi secondo la quale la dichiarazione del presidente, resa nel verbale dell'assemblea di seconda convocazione, equivale, ai fini della prova della diserzione della prima convocazione, alla redazione di un apposito verbale.

3. Sulla annullabilità e sulla invalidità delle deliberazioni

3.1. La precedente normativa

Secondo quanto stabilito dall'attuale articolo 2377 C.C.¹⁰, le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo **vincolano tutti i soci**, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Di contro, le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo **possono essere impugnate** (e quindi annullabili) dagli amministratori, dai sindaci e dai soci assenti o dissenzienti, e quelle dell'assemblea ordinaria altresì dai soci con diritto di voto limitato, **entro tre mesi dalla data della deliberazione**, ovvero, se questa e' soggetta ad iscrizione nel Registro delle imprese, **entro tre mesi dall'iscrizione** (art. 2377, 2^a comma).

Legittimati all'impugnativa, sempre con riferimento a tutte le deliberazioni, sono anche il rappresentante comune degli azionisti di risparmio (*art. 16, comma 5, L. n. 216/1974*), nonchè gli stessi titolari di azioni di risparmio.

L'azione di annullamento va proposto davanti al Tribunale del luogo dove la società ha la sede.

¹⁰ Si riporta l'articolo 2377 del Codice civile del 1942:

“Art. 2377 - Invalidità delle deliberazioni

[1] Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

[2] Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dagli amministratori, dai sindaci e dai soci assenti o dissenzienti, e quelle dell'assemblea ordinaria altresì dai soci con diritto di voto limitato, entro tre mesi dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro tre mesi dall'iscrizione.

[3] L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori a prendere i conseguenti provvedimenti, sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

[4] L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dell'atto costitutivo”.

Il decreto di sospensione della delibera e la sentenza che decide sull'impugnativa devono essere iscritti nel Registro delle imprese a cura degli amministratori, anche se la delibera impugnata non era soggetta ad iscrizione. Ciò per rendere opponibile ai terzi la sospensione o l'intervenuto annullamento della delibera.

Sensibilmente diversa è la disciplina dettata per le **delibere nulle**.

Secondo l'art. 2379¹¹ C.C., sono nulle le deliberazioni assembleari il cui oggetto è **impossibile o illecito**; vale a dire contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.

Alle delibere nulle si applica la disciplina degli articoli 1421, 1422 e 1423, e perciò:

- a) *la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice;*
- b) *l'azione di nullità non è soggetta a prescrizione o a termini di decadenza;*
- c) *la delibera nulla non può essere convalidata.*

Benchè non espressamente richiamate, alle delibere nulle sono applicabili per analogia le regole dettate dall'art. 2378¹² C.C. per il procedimento di impugnazione.

3.2. La nuova normativa

La legge delega n. 366/2001, riguardo a questo argomento, imponeva, all'articolo 4, comma 7, lett. b), di "*disciplinare i vizi delle deliberazioni in modo da contemperare le esigenze di tutela dei soci e quelle di funzionalità e certezza dell'attività sociale, individuando le ipotesi di invalidità, i soggetti legittimati alla impugnativa e i termini per la sua proposizione, anche prevedendo possibilità di modifica e integrazione delle deliberazioni assunte, e l'eventuale adozione di strumenti di tutela diversi dalla invalidità*".

Nonostante si trattasse di una delega assai ampia, si è scelto di restringere fortemente l'ambito delle impugnazioni delle delibere assembleari. Si sono così depennate talune ipotesi (art. 2379, comma 3, C.C.) e per altre, come la mancata convocazione dell'assemblea, ora classificata come causa di nullità, si è introdotto un termine triennale per opporsi (art. 2379, comma 1, C.C.), termine che parrebbe di decadenza, e si è ammessa la sanatoria (art. 2379-bis C.C.).

3.2.1. Annullabilità delle deliberazioni assembleari

¹¹ **Art. 2379** - *Deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto.*

Alle deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto si applicano le disposizioni degli articoli 1421, 1422 e 1423.

¹² **Art. 2378** - *Procedimento d'impugnazione.*

1. L'impugnazione è proposta davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede.

2. Il socio opponente deve depositare in cancelleria almeno una azione. Il presidente del tribunale può disporre con decreto che il socio opponente presti una idonea garanzia per l'eventuale risarcimento dei danni.

3. Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. La trattazione della causa ha inizio trascorso il termine stabilito nel secondo comma dell'articolo precedente.

4. Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori e i sindaci, può sospendere, se ricorrono gravi motivi, su richiesta del socio opponente, l'esecuzione della deliberazione impugnata, con decreto motivato da notificarsi agli amministratori.

5. I dispositivi del decreto di sospensione e della sentenza che decide sull'impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.

A. Cause di annullabilità

Secondo quanto stabilito all'articolo 2377¹³ sono annullabili le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto.

Come si è già detto, non è causa di annullabilità la violazione di eventuali norme regolamentari.

Con riferimento alle invalidità derivanti da mancanza o vizi del verbale, schematicamente si rileva che vi è:

- a) **nullità**, nel caso di mancanza del verbale o dei suoi requisiti essenziali;
- b) **annullabilità**, per contrasto con la legge o con lo statuto, purchè siano contenuti nel verbale i requisiti minimi;
- c) **semplice irregolarità**, quando vi è incompletezza o inesattezza del verbale, ma sia possibile l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.

B. Ipotesi in cui la deliberazione non può essere impugnata:

La deliberazione non può essere annullata:

- a) per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea (a norma degli articoli 2368 e 2369 C.C.);
- b) per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;
- c) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.

¹³ “Art. 2377 - Annullabilità delle deliberazioni.

1. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale.

2. L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentano, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito. Per l'impugnazione delle deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali sono riferite al capitale rappresentato dalle azioni della categoria.

3. I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l'impugnativa hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto.

4. La deliberazione non può essere annullata:

- 1) per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea a norma degli articoli 2368 e 2369;
- 2) per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;
- 3) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.

5. L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro tre mesi dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro tre mesi dalla data di questo.

6. L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

7. L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno.

8. Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita”.

C. Soggetti legittimati all'impugnazione

Legittimati all'impugnazione possono essere:

- a) i soci assenti, dissenzienti od astenuti,
- b) gli amministratori,
- c) il consiglio di sorveglianza,
- d) il collegio sindacale.

D. Partecipazione azionaria richiesta

L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente:

- a) l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio,
- b) il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito.

Per l'impugnazione delle deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali sono riferite al capitale rappresentato dalle azioni della categoria.

E. Soci di minoranza e soci privi di voto

I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l'impugnativa hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto.

F. Termini per l'impugnazione

L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte:

- a) **entro 90 giorni** dalla data della deliberazione, *ovvero*
- b) **entro 90 giorni** dall'iscrizione, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, *ovvero*
- c) **entro tre mesi** dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del Registro delle imprese.

L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

G. Sanatoria

L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto (art. 2377, comma 6).

3.2.2. Il nuovo procedimento d'impugnazione delle delibere

A. Autorità giudiziaria competente

A norma dell'articolo 2378¹⁴, l'impugnazione è proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede.

B. Termini per l'impugnazione

B1. Azione di annullamento

- 90 giorni dalla data della deliberazione, *ovvero*
- 90 giorni dall'iscrizione, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, *ovvero*
- tre mesi dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.

B2. Azione di nullità

- tre mesi dalla data dell'iscrizione o deposito presso l'ufficio del Registro delle imprese;
- nessun limite per le delibere che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.

C. Legittimazione processuale

L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni che rappresentino, anche congiuntamente:

- a) l' **uno per mille** del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio;
- b) il **cinque per cento** nelle altre.

¹⁴ "Art. 2378 - Procedimento d'impugnazione.

1. L'impugnazione è proposta con atto di citazione davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede.

2. Il socio o i soci oppositori devono dimostrarsi possessori al tempo dell'impugnazione del numero delle azioni previsto dal secondo comma dell'articolo 2377. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 111 del codice di procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno a seguito di trasferimenti per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il giudice, previa se del caso revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della deliberazione, non può pronunciare l'annullamento e provvede sul risarcimento dell'eventuale danno, ove richiesto.

3. Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l'impugnante può chiedere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione. In caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale, omessa la convocazione della società convenuta, provvede sull'istanza con decreto motivato, che deve altresì contenere la designazione del giudice per la trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al giudice designato, entro quindici giorni, dell'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto, nonché la fissazione del termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto.

4. Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione; può disporre in ogni momento che i soci oppositori prestino idonea garanzia per l'eventuale risarcimento dei danni. All'udienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile, rinvia adeguatamente l'udienza.

5. Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se separatamente proposte ed ivi comprese le domande proposte ai sensi del terzo comma dell'articolo 2377, devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza. Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, la trattazione della causa di merito ha inizio trascorso il termine stabilito nel quinto comma dell'articolo 2377".

Lo statuto può ridurre o escludere questo requisito.

D. Sospensione dell'esecuzione della deliberazione

Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l'impugnante può chiedere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione.

E. Tentativo di conciliazione

Il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile, rinvia adeguatamente l'udienza.

F. Riunione dei procedimenti

Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se separatamente proposte, devono essere istruite congiuntamente e decise con unica sentenza.

G. Trattazione della causa

La trattazione della causa di merito ha inizio trascorso il termine per l'impugnazione della deliberazione.

3.2.3. Nullità delle deliberazioni assembleari

A. Cause di nullità

Secondo quanto stabilito nel nuovo articolo 2379¹⁵, la deliberazione è nulla nei casi:

- a) di **mancata convocazione dell'assemblea**,
- b) di **mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto**.

¹⁵ “Art. 2379. (Nullità delle deliberazioni).

1. Nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito. Possono essere impuginate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.

2. Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma l'invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

3. Ai fini di quanto previsto dal primo comma la convocazione non si considera mancante nel caso d'irregolarità dell'avviso, se questo proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere tempestivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea. Il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell'assemblea, o dal presidente del consiglio d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio.

4. Si applicano, in quanto compatibili, il sesto e settimo comma dell'articolo 2377”.

La convocazione non si considera mancante nel caso d'irregolarità dell'avviso, se questo proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere tempestivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea. Il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell'assemblea, o dal presidente del consiglio d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio.

B. Termine per l'impugnazione

La deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse **entro tre anni**:

- a) dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o
- b) dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito.

Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.

La nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

C. Sanatoria della nullità

Secondo quanto stabilito all'articolo 2379-bis¹⁶, la deliberazione nulla per mancata convocazione non può essere esercitata da chi, anche successivamente, abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea.

La deliberazione nulla per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.

¹⁶ “Art. 2379-bis. (Sanatoria della nullità).

1. L'impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea

2. L'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione”.